

# Orientamenti

sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi



## Indice

1. Ambito di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni .....	4
2.1. Riferimenti normativi.....	4
2.2. Abbreviazioni.....	5
2.3. Definizioni .....	6
3. Finalità .....	6
4. Conformità e obblighi di comunicazione .....	7
4.1 Status degli orientamenti .....	7
4.2 Obblighi di notifica.....	7
5. Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, Governance, ESG) o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi per OICVM e FIA.....	8
5.1 Spiegazioni dei termini chiave di cui ai presenti orientamenti .....	8
5.2 Raccomandazioni ai gestori di fondi sull'uso di termini nelle denominazioni dei fondi	9

## 1. Ambito di applicazione

### Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle società di gestione di OICVM, compresi gli OICVM che non hanno designato una società di gestione, ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti internamente, nonché ai gestori di EuVECA, EuSEF, ELTIF e FCM, oltre che alle autorità competenti.

### Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156. In particolare, si applicano in relazione all'obbligo di agire, nell'esercizio della propria attività, in modo leale e corretto, nonché all'obbligo di garantire che tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti.
3. I suddetti obblighi valgono per tutta la documentazione relativa ai fondi e tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori o ai potenziali investitori per OICVM o FIA, anche nel caso in cui si tratti di EuVECA, EuSEF, ELTIF e MMF.

### Tempistiche

4. I presenti orientamenti si applicano tre mesi dopo la data della loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
5. I gestori di eventuali nuovi fondi istituiti dopo la suddetta data dovrebbero applicarli immediatamente a tali nuovi fondi.
6. I gestori di fondi in essere prima della data di applicazione dei presenti orientamenti dovrebbero applicarli a tali fondi sei mesi dopo la suddetta data di applicazione.

## 2. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

### 2.1. Riferimenti normativi

Direttiva GEFIA	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 <sup>(1)</sup> .
RDC (UE) 2020/1818	Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi <sup>(2)</sup>
RDC (UE) 2022/1288	Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche <sup>(3)</sup>
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione <sup>(4)</sup>
Regolamento KIID	Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web <sup>(5)</sup>

---

<sup>(1)</sup> GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17

<sup>(3)</sup> GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 345/2013	Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital <sup>(6)</sup>
Regolamento (UE) n. 346/2013	Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale <sup>(7)</sup>
Regolamento (UE) 2019/2088	Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari <sup>(8)</sup>
Direttiva OICVM	Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) <sup>(9)</sup>

## 2.2. Abbreviazioni

GEFIA	Gestore di fondi di investimento alternativi
RDC	Regolamento delegato della Commissione
CTB	Indice di riferimento UE di transizione climatica
ELTIF	Fondi di investimento europei a lungo termine
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
EuSEF	Fondo europeo per l'imprenditoria sociale
EuVECA	Fondo europeo per il venture capital
FCM	Fondo comune monetario
PAB	Indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi
S-FIL	Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari [regolamento (UE) 2019/2088]
OICVM	Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari

---

<sup>(6)</sup> GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

## 2.3. Definizioni

Indice di riferimento	indice di mercato rispetto al quale viene valutato il rendimento di un fondo
Fondo	organismo di investimento collettivo [in conformità della definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a e b), della direttiva OICVM e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva GEFIA]
Gestori di fondi	a) società di gestione [in conformità della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OICVM]  b) società di investimento che non abbia designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva OICVM  c) gestore di fondi di investimento alternativi [in conformità della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui fondi di investimento alternativi) di un fondo di investimento alternativo (FIA)]  d) un FIA gestito internamente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva GEFIA

## 3. Finalità

7. I presenti orientamenti si basano sull'articolo 23, paragrafo 7, della direttiva GEFIA, sull'articolo 69, paragrafo 6, della direttiva OICVM e sull'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA. Lo scopo dei presenti orientamenti è di specificare le circostanze in cui le denominazioni dei fondi che utilizzano termini relativi alla dimensione ambientale, sociale o di governance (Environmental, Social, Governance – ESG) o alla sostenibilità sono scorrette, poco chiare o fuorvianti.
8. La denominazione di un fondo è un mezzo atto a comunicare informazioni agli investitori nonché un importante strumento per la commercializzazione di detto fondo. La denominazione di un fondo è spesso la prima informazione che perviene agli investitori i quali, pur essendo tenuti a informarsi al di là di tale denominazione e a esaminare attentamente le informative contestuali di un fondo, possono adottare decisioni di investimento significativamente influenzate dalla suddetta denominazione.

## **4. Conformità e obblighi di comunicazione**

### **4.1 Status degli orientamenti**

9. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
10. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero assicurare attraverso la loro attività di vigilanza che i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

### **4.2 Obblighi di notifica**

11. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi agli orientamenti.
12. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano a tali orientamenti.
13. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che deve essere compilato e trasmesso all'Autorità stessa.
14. I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a comunicare se si conformano ai presenti orientamenti.

## **5. Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, Governance, ESG) o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi per OICVM e FIA**

### **5.1 Spiegazioni dei termini chiave di cui ai presenti orientamenti**

15. Le seguenti sono spiegazioni dei termini chiave menzionati nelle successive sezioni dei presenti orientamenti.

- Per termini relativi alla dimensione della «transizione» si intendono tutti i termini derivati dalla parola base «transizione», ad esempio «in transizione», «di transizione» ecc., nonché i termini derivati da «miglioramento», «progresso», «evoluzione», «trasformazione», «zero emissioni nette» ecc.
- Per termini relativi alla dimensione «ambientale» si intendono tutte le parole che danno all'investitore l'impressione di promuovere caratteristiche di rispetto dell'ambiente, ad esempio «verde», «ambientale», «climatico», ecc., comprese eventualmente le abbreviazioni «ESG» <sup>(10)</sup> e «SRI» <sup>(11)</sup>.
- Per termini relativi alla dimensione «sociale» si intendono tutte le parole che danno all'investitore l'impressione di promuovere caratteristiche di socialità, ad esempio «sociale», «uguaglianza», ecc.
- Per termini relativi alla dimensione della «governance» si intendono tutte le parole che danno all'investitore l'impressione di dare priorità alla governance, ad esempio «governance», «controversie», ecc.

---

<sup>(10)</sup> «ESG» è l'acronimo di «Environmental, Social, Governance» ossia ambientale, sociale, di governance.

<sup>(11)</sup> «SRI» è l'acronimo di «Socially Responsible Investments» ossia investimenti socialmente responsabili.



- Per termini relativi alla dimensione dell'«impatto» si intendono i termini derivati dalla parola di base «impatto», ad esempio «impattante», «incidente», ecc.
- Per termini relativi alla dimensione della «sostenibilità» si intendono tutti i termini derivati unicamente dalla parola di base «sostenibile», ad esempio «sostenibilmente», «sostenibilità», ecc.

## **5.2 Raccomandazioni ai gestori di fondi sull'uso di termini nelle denominazioni dei fondi**

16. I fondi che utilizzano termini relativi a «transizione», «società» e «governance» dovrebbero:

- utilizzare una soglia minima dell'80 % degli investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali o conseguire obiettivi di investimento sostenibili, in conformità agli elementi vincolanti della strategia di investimento, che devono essere esplicitati negli allegati II e III del RDC (UE) 2022/1288;
- escludere investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), del RDC (UE) 2020/1818.

17. I fondi che utilizzano termini relativi ad «ambiente» o «impatto» dovrebbero:

- utilizzare una soglia minima dell'80 % degli investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali o conseguire obiettivi di investimento sostenibili, in conformità agli elementi vincolanti della strategia di investimento, che devono essere esplicitati negli allegati II e III del RDC (UE) 2022/1288;
- escludere investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a g), del RDC (UE) 2020/1818.

18. I fondi che utilizzano termini relativi a «sostenibilità» dovrebbero:

- utilizzare una soglia minima dell'80 % degli investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali o centrare obiettivi di investimento sostenibili, in conformità agli elementi vincolanti della strategia di investimento, che devono essere esplicitati negli allegati II e III del RDC (UE) 2022/1288;

- escludere investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a g), del RDC (UE) 2020/1818;
  - impegnarsi a effettuare un livello significativo degli investimenti sostenibili di cui all'articolo 2, paragrafo 17, dell'S-FIL.
19. Nel caso in cui la denominazione di un fondo associ termini tratti da più di uno dei paragrafi 16 e 17, le disposizioni di tali paragrafi dovrebbero essere applicate cumulativamente, fatta eccezione per i termini associati a qualsiasi termine relativo alla transizione, per i quali si applicano solo i paragrafi 16 e 21.

#### *Ulteriori raccomandazioni per tipo specifico di fondi*

20. I fondi che designano un rapporto come indice di riferimento dovrebbero utilizzare i termini di cui ai paragrafi da 16 a 18 nelle loro denominazioni solo se si conformano agli orientamenti di cui ai suddetti paragrafi.
21. I fondi con denominazioni che contengono termini relativi a «transizione» o «impatto» dovrebbero inoltre garantire che gli investimenti atti a raggiungere la soglia di cui rispettivamente ai paragrafi 16 e 17 seguano un percorso chiaro e misurabile verso una transizione sociale o ambientale o siano effettuati con l'obiettivo di produrre un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile, oltre che un rendimento finanziario.

#### *Risultati attesi in materia di vigilanza*

22. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i paragrafi da 16 a 21 per tutto il periodo di esistenza del fondo. Gli investitori potrebbero verificare tali informazioni attraverso le informative periodiche fornite ai sensi del RDC (UE) 2022/1288. Una deviazione temporanea dalla soglia e dalle esclusioni dovrebbe essere trattata come una violazione passiva e rettificata nel migliore interesse degli investitori, a condizione che non sia dovuta a una scelta deliberata del gestore del fondo.
23. Fatte salve le circostanze pertinenti, le autorità competenti dovrebbero considerare che i seguenti elementi, fra l'altro, richiedono ulteriori indagini e un dialogo di vigilanza con il gestore del fondo:

- discrepanze a livello di soglia quantitativa che non siano violazioni passive;
- mancata dimostrazione di un livello di investimenti sufficiente a utilizzare termini relativi alla transizione, alla dimensione ambientale, sociale e di governance, all'impatto o alla sostenibilità nella denominazione del fondo;
- rilevamento, da parte dell'autorità competente, della possibilità che l'utilizzo di termini relativi alla transizione, alla dimensione ambientale, sociale e di governance, all'impatto o alla sostenibilità nella denominazione del fondo possa ventilare informazioni scorrette o poco chiare all'indirizzo degli investitori o, ancora, della possibilità che il gestore non agisca in modo onesto o corretto, inducendo così in errore gli investitori.